

Oggetto: Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale. Decreto legislativo 22/1997, art. 28, comma 7.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;

Visti:

- il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;
- la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;
- la legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. 112 avente ad oggetto l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

Premesso che:

- l'art. 28, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 disciplina il sistema di autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti, nonché le modalità di svolgimento delle relative campagne di attività sul territorio nazionale;

- l'art. 4, comma 1, lett. i), della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 prevede fra le funzioni amministrative attribuite alla regione *“l'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento e di recupero, con esclusione di quelli preposti alla sola riduzione volumetrica, nonché alla frantumazione degli inerti, secondo le modalità di cui all'art. 15”*;

- l'art. 14 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 dispone che la Regione o le province competenti all'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, indichino, *“con apposite deliberazioni, i criteri tecnici che devono essere tenuti presenti in sede di valutazione e di approvazione dei progetti stessi”*;

- l'art. 15 della suddetta legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 disciplina l'autorizzazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche;

Considerato che, al fine di assicurare efficacia, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa - e quindi in armonia con i principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nella legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 - si ritiene necessario definire procedure univoche sul territorio regionale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

Atteso che si è ritenuto opportuno sottoporre alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, Sezione Rifiuti - organismo di assistenza e consulenza tecnica di cui all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 - lo schema di provvedimento con il quale si intendono definire le procedure ed i criteri sopra indicati;

Preso atto che il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente ha espresso le proprie valutazioni al riguardo nella seduta del 22 settembre 2005;

Considerato che, pertanto, occorre :

- definire le procedure per il rilascio dell'autorizzazione - ex articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni -

all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti ai soggetti richiedenti che abbiano nel Lazio la sede legale o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell'impianto;

- definire i criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti autorizzati dalla Regione Lazio o da altre Regioni;

Visto l'allegato "A" concernente le procedure per il rilascio dell'autorizzazione - ex articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti ai soggetti richiedenti che abbiano nel Lazio la sede legale o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell'impianto;

Visto l'allegato "B" concernente i criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti autorizzati dalla Regione Lazio o da altre Regioni;

Ritenuto di dover:

- approvare l'allegato "A" concernente le procedure per il rilascio dell'autorizzazione - ex articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti ai soggetti richiedenti che abbiano nel Lazio la sede legale o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell'impianto;

- approvare l'allegato "B" concernente i criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti autorizzati dalla Regione Lazio o da altre Regioni;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa;

- 1) di approvare l'allegato "A", che fa parte integrante della presente deliberazione, concernente le procedure per il rilascio dell'autorizzazione - ex articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti ai soggetti richiedenti che abbiano nel Lazio la sede legale o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell'impianto;
- 2) di approvare l'allegato "B", che fa parte integrante della presente deliberazione, concernente i criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti autorizzati dalla Regione Lazio o da altre Regioni;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.